

*Vincolo sociale che eccede la vita media del socio
e recesso ad nutum*

Tribunale di Roma, 22 ottobre 2015. Presidente Mannino. Relatore Scerrato.

Società - Recesso del socio - Vincolo sociale costituito per durata che eccede la vita media del socio - Recesso ad nutum - Ammissibilità

È ammissibile il recesso ad nutum, con il solo onere del preavviso, dal vincolo sociale costituito per una durata che ecceda la vita media del socio.

Società - Recesso del socio - Comunicazione - Normativa richiamata nella comunicazione - Irrilevanza

Deve ritenersi comunque valido di recesso del socio anche che faccia riferimento ad una normativa errata, dovendosi ritenere rilevante la volontà di recedere laddove compete successivamente al giudice l'esatto inquadramento normativo o statutario della fattispecie.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

omissis

per parte attrice (atto di citazione): “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa revocare l’atto di donazione del 02/12/2010 a firma del Dott. P. S., Notaio in Roma, registrato in Roma in data 24/12/2010 serie 15 n. 38456, repertorio 92110, raccolta 22557, di quote sociali in favore della sig.ra I. D., nella quota parte di capitale per nominali €. 3.300,00 della D.T. C. srl. Con riserva di precisare e/o modificare la domanda nonché articolare mezzi istruttori. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”;

per parte convenuta (comparsa di risposta): “Voglia il Tribunale adito, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l’attore decaduto dal diritto di proporre l’azione per decorrenza del termine annuale previsto dall’art. 802 , 1° comma, c.c.; sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibili le avverse richieste trattandosi di donazione remuneratoria e quindi non revocabile per il combinato biposto degli artt. 850 e 770 c.p.c.; nel merito, dichiarare comunque inammissibili le avverse richieste perché prive dei requisiti previsti dall’art. 801 c.p.c. per configurare l’ingratitude del donatario e comunque rigettarle perché infondate in fatto e diritto e non provate per le motivazioni di cui in premessa, con vittoria di seps,e competenze, spese generali, Iva e Cpa”.

seconda causa

per parte attrice (atto di citazione): “ ... a) accertare il diritto di recesso della Sig.ra I. D. e per l’effetto dichiarare sciolto il rapporto sociale tra la Sig.ra I. D. e la D.T. C. Srl; b) condannare la D.T. C. srl alla liquidazione della quota e per l’effetto ordinare alla convenuta il pagamento in favore

della Sig.ra I. D. di € 1.117.620,00 o del maggiore o minore importo che il Tribunale riterrà equo quantificare”;

per parte convenuta (comparsa di risposta): “... In via preliminare: sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c. per i motivi sopra esposti. In via principale, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione (prima causa: n° 17671/13 Rg) l'attore D. E., premesso che con atto notaio dott. Poalo S. del 2/12/10 aveva donato alla figlia I. una quota, pari a nominali 3.300,00 euro, del capitale sociale della D.T. C. Srl, allegava che il patrimonio della predetta società consisteva in un immobile adibito a sala cinematografica con terreno limitrofo, area e terreno con progetto di edificabilità, nonché in tre appartamenti, il tutto al centro di Ladispoli; che la convenuta rivestiva la qualifica di dirE. di sala cinematografica, con ampi poteri di gestione dell'attività commerciale in parola, che costituiva la fonte principale dei guadagni della società; che in 12/3/12 la convenuta aveva inviato ad esso attore, donante ed amministratore unico della società, una lettera contenente gravi ed infondate accuse in ordine alla non corretta gestione della società, oltre che la formalizzazione della domanda di recesso dalla carica di socio con conseguente richiesta di liquidazione della quota; che con successiva raccomandata dell'11/12/12 era stato invitato a convocare un'assemblea per deliberare sull'accettazione del recesso, già discusso nella precedente assemblea del 20/10/12; che sempre con la medesima raccomandata la convenuta aveva espresso disaccordo sulla proposta, formulata dagli altri soci, di aumentare il costo dei biglietti degli spettacoli cinematografici, aumento cui la convenuta, quale direttrice di sala, non aveva inteso dare seguito, nonostante la passività della società registrata dall'esercizio 2009; che detto atteggiamento di forte ed ingiustificato astio della donataria nei confronti del donante era poi sfociato nella successiva autoconvocazione dell'assemblea per il giorno 7/2/13, avente all'ordine del giorno 'la presa d'atto del recesso del socio I. D. e modifica dello statuto da parte dell'amministratore unico ed azioni conseguenti'; che aveva replicato prontamente alle accuse rivoltegli di aver modificato lo statuto in tema di durata e di recesso, in quanto si trattava di modifiche intervenute all'atto della scissione parziale nel 2008, prima della donazione; che la reale finalità della convenuta era quella di provocare lo scioglimento della società per ottenere la sala cinematografica, ossia l'unità immobiliare più consistente ed importante, a livello commerciale, del patrimonio sociale, con inevitabile dissoluzione del patrimonio familiare; che un siffatto comportamento costituiva una ingiuria grave nei confronti di esso donante, con danno al patrimonio morale e pregiudizio economico determinato dolosamente dalla donataria, che ben rientrava nel genus della revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c.; che la figlia inoltre, non solo non gli aveva consentito di mettere la propria esperienza a servizio della società, anche al fine di ridurre le passività, ma aveva anche messo in discussione le sue capacità, con le accuse rivoltegli nelle citate raccomandate, e gli aveva così causato un profondo senso di frustrazione. Tanto premesso, l'attore concludeva come in epigrafe riportato.

Si costituita in giudizio la convenuta D. I., che, impugnando e contestando le allegazioni e deduzioni dell'attore, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe. Faceva in ogni

caso presente che aveva già proposto separata domanda nei confronti della D.T. C. Srl, di cui l'attore era il legale rappresentante, per l'accertamento del diritto di recesso dalla società e per la liquidazione della quota.

La causa era assegnata alla 8^a Sezione Civile.

Con atto di citazione (seconda causa: n° 29999/13 Rg) l'attrice D. I., richiamate le vicende di cui sopra, aveva appunto instato per l'accertamento della legittimità del recesso dalla D.T. C. Srl e per la liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale, chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Si costituiva in giudizio la convenuta D.T. C. Srl, la quale concludeva come in epigrafe riportato.

A seguito di provvedimento presidenziale del 7/1/14 entrambe le cause erano rimesse alla Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, attesa la competenza per materia, anche in ordine alla donazione avente ad oggetto il trasferimento di quote del capitale sociale di una società di capitali.

Le cause, così riunite, erano istruite con produzione di documentazione e veniva ammessa *ctu* per la determinazione del valore della quota di spettanza della socia receduta D. I..

All'udienza del 23/3/15 le cause erano trattenute in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di memorie di replica (ulteriore 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti l'11/6/15.

Motivi della decisione

In punto di rito va ribadito che l'odierna controversia è di competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese ai sensi dell'art. 3, 2° e 3° comma, del D.Lgs 168/03, come modificato dal D.L. 1/12, convertito con modificazioni nella L. 27/12; infatti tanto la prima quanto la seconda causa hanno ad oggetto la costituzione e l'estinzione del rapporto sociale fra socio e società a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda l'istanza della società convenuta (seconda causa) di sospensione -ex art. 295 c.p.c.- del giudizio di liquidazione della quota sul presupposto che la controversia relativa alla revoca della donazione delle quote sociali in favore dell'attrice rivestiva il carattere della pregiudizialità, si osserva che la disposta riunione dei due giudizi consente, a prescindere da ogni approfondimento sulla sussistenza di pregiudizialità giuridica e non solo logica, di superare ogni pericolo di giudizi contraddittori, nell'ottica della celere definizione della complessiva controversia (cfr. Cass. 1653/05: "La sospensione del processo per pregiudizialità non è ammissibile allorché sia possibile la riunione e la decisione congiunta dei giudizi davanti al giudice della causa pregiudiziale o a quello della causa dipendente attraverso gli strumenti offerti dagli artt. 34, 40, 274 cod. proc. civ., atteso che il processo simultaneo è il mezzo più efficace per perseguire la speditezza e il coordinamento delle decisioni. ...").

Richiamato quanto esposto in precedenza, appare opportuno esaminare la domanda di revocazione della donazione di quota del capitale sociale della D.T. C. Srl, donazione del 2/12/10 a rogito del notato dott. P. S. in forza della quale D. I. era divenuta socia della predetta società, quale titolare della quota del 33% del capitale sociale della D.T. C. Srl per nominali 3.300,00 euro,

La domanda, oggetto della prima causa, è chiaramente infondata e va rigettata. Richiamato quanto esposto, deve essere ricordato che l'attore D. E. ha allegato che " ... il comportamento della donataria ben può essere qualificato quale azione consapevole e volontaria direttamente rivolta contro il patrimonio morale del donante, risolvendosi in una manifestazione di perversa animosità ed avversione idonea a giustificare il pentimento rispetto al compito atto di liberalità ..." (cfr. citazione al punto 16) ed ha dedotto che " ... la revocazione della donazione per ingiuria grave si inquadra nel genus della revocazione per ingratitudine prevista dall'art. 801 cc, considerando fatti giuridicamente rilevanti intervenuti successivamente alla stipula della donazione che se esistiti prima della stessa avrebbero chiaramente influito sulla volontà del donante facendolo desistere dal donare o comunque determinandolo a decidere diversamente. ..." (cfr. citazione).

Orbene, ricordato che "la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione" (cfr. art. 769 c.c.) e che di regola qualsiasi liberalità non può essere revocata, poiché non è moralmente corretto pretendere la restituzione di ciò che si è in precedenza donato per spirito di liberalità, è peraltro eccezionalmente prevista la possibilità della revocazione delle donazioni per ingratitudine ovvero per sopravvenienza di figli (art. 800 c.p.c.).

L'art. 801 c.c. ('revocazione per ingratitudine') contiene l'elenco dei casi in cui è appunto eccezionalmente possibile chiedere la revocazione della donazione.

Tenuto conto delle allegazioni e deduzioni in citazione, risulta che l'attore abbia invocato l'ipotesi in cui il donatario si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante.

Astrattamente, in base a quanto allegato, potrebbe ritenersi che l'attore abbia fatto riferimento anche all'ipotesi del donatario che abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante; infatti in citazione, al punto 14, è stato allegato che l'iniziativa della convenuta " ... produrrebbe la dissoluzione del patrimonio familiare e di quanto il dott. D. ha conseguito negli anni precedenti ...", mentre al precedente 12 era stato allegato che " ... emerge il chiaro intento della sig.ra I. D. di provocare lo scioglimento della società,..., scioglimento che produrrebbe la dissoluzione del patrimonio familiare ...".

Peraltro, rammentata la distinzione fra soci e società, quest'ultima essendo un soggetto giuridico distinto rispetto ai soci ed un autonomo centro di imputazione di situazione giuridiche attive e passive, è di tutta evidenza che nel caso di specie il riferimento al danno in ipotesi sofferto dalla società solo indirettamente costituirebbe un danno per i singoli soci, fra cui D. E., e quindi non ricorrerebbe in concreto la fattispecie del donatario che dolosamente arrechi grave pregiudizio al patrimonio del donante.

Dunque l'unica ipotesi concretamente da esaminare è quella dell'ingiuria grave, che consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore ed al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, da valutare in concreto in relazione alle condizioni sociali ed ambientali delle parti, nonché con riferimento al momento in cui è stata posta in essere.

A tal riguardo è stato affermato in giurisprudenza che l'ingiuria, per rilevare quale causa di revocazione della donazione, deve colpire la sfera

morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva non solo oggettiva, ma anche manifestazione di un sentimento di avversione tale da esprimere l'ingratitude verso il donante e da ripugnare alla coscienza comune, con pacifica esclusione di tutte quelle manifestazioni lecite di espressione della libertà personale, non sanzionabili dall'ordinamento (cfr. Cass. 7487/11; Cass. 17188/08).

Inoltre va ricordato che l'ingiuria grave, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitude, non può essere desunta da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitude.

Nel caso che qui ci occupa, ritiene il Collegio che non ricorra l'ipotesi della ingiuria grave, tale da legittimare l'invocata revocazione della donazione per ingratitude.

Nella citata raccomandata del 12/3/12, redatta da un legale e sottoscritta anche dalla D., dopo la comunicazione del recesso e della richiesta di liquidazione della quota, si erano sottolineati " ... alcuni aspetti non certamente piacevoli che hanno interessato i socio della D.T. C. Srl considerato non da ultimo i rapporti familiari ... che dovrebbero servire ad appianare le difficoltà nella gestione del patrimonio comune e non certamente ad amplificarle, come nel concreto, invece accade. Mi riferisce infatti la mia assistita che la gestione sociale negli ultimi tempi non è stata concordata, ma è stata oggetto di imposizioni ed inutili impuntature da parte dell'amministratore unico e/o dei soci Valeriano D. e Alessandra D., attività che ha reso difficile se non impossibile i rapporto fra i soci. la suddetta gestione -a detta della mia patrocinata- è risultata rigida ed obsoleta, al punto da ingenerare uno stallo nella gestione del patrimonio sociale il quale non è stato messo a frutto, producendo ben pochi utili, tra l'altro mal divisi e/o concordemente investiti. E' pur vero che l'amministratore unico è insignito dei più ampi poteri per la gestione della società, con facoltà dello stesso di compiere tutti gli atti necessari od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ma è altrettanto vero che questi, incurante della esistenza di una assemblea, non provvede ad effettuare la sua convocazione, intraprenda discutibili e temerarie azioni giudiziarie senza coinvolgere nella decisione i soci, non considera interessanti offerte economiche circa la compravendita dei beni sociali, oltre a non tenere indebito conto l'attività lavorativa svolta in ambito sociale dalla mia cliente, ...".

Al riguardo, ricordato che la D. era socia della società di famiglia (gli altri soci sono genitori e fratelli) e svolgeva altresì le mansioni di dirE. di sala presso il cinema Lucciola di Ladispoli, cinema appunto di proprietà della D.T. C. Srl, risulta evidente che quanto riportato nella citata raccomandata del 12/3/12 non appare per nulla offensivo ed è espressione del diritto di critica, da parte di un socio, alla gestione dell'amministratore unico in relazione alla politica aziendale ritenuta non consona all'andamento del mercato ed alle tendenze ed ai gusti del pubblico.

Le critiche avanzate dalla D. sulla gestione 'rigida' ed 'obsoleta' non appaiono, viepiù in quanto provenienti da chi era socia ed anche dirE. di

sala del cinema, gratuite e fini a sé stesse, ma esprimono un reale disagio nella verifica in concreto della gestione della società e non sono neanche estemporanee, atteso che si ricollegano ad una serie di proposte che nel corso degli anni la D. aveva presentato per tentare di migliorare la situazione economica della società riducendo le spese, incrementando le entrate e aggiornando i supporti tecnici per lo svolgimento dell'attività C. (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di risposta: prima causa, a proposito della questione del riallineamento del prezzo dei biglietti).

Anche la critica per una gestione dirigistica ed accentratrice, senza coinvolgimento dei soci, non configura ipotesi di ingiuria grave, in quanto, a prescindere da ogni disquisizione sul reale livello di coinvolgimento dei soci, si è oggettivamente fuori da quel livello di astiosità e di avversione che richiede la legge per la revocatoria.

Si è in presenza di un legittimo esercizio del diritto di critica, senza neanche ricorrere ad espressioni offensive.

Alla luce delle superiori osservazioni è infondata, sia in fatto che in diritto, la domanda dell'attore D. E. di revocazione della donazione per ingratitudine, non sussistendo i presupposti di legge

Risultano così assorbite le altre questioni (irrevocabilità della donazione remuneratoria ed intervenuta decadenza dell'azione di revocazione) sollevate dalla convenuta D. I..

Per quanto riguarda le prove costituenti, articolate dall'attore D. E. nella memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c. e della cui mancata ammissione si duole l'attore (cfr. comparsa conclusionale), si osserva che le stesse si riferiscono a fatti non allegati in citazione, ove invero si è fatto riferimento solo al contenuto della raccomandata del 12/3/12 ed alle successive assemblee per la formalizzazione del recesso; quindi le predette prove correttamente non sono state ammesse, in quanto non si può chiedere di provare fatti non oggetto di conferente allegazione.

Per quanto riguarda il mancato ordine di produzione documentale richiesto nei confronti della convenuta D. I. in ordine alla eccezione di decadenza dalla revocazione, le considerazioni sopra svolte hanno reso non necessaria l'effettuazione di ulteriore attività istruttoria.

In conclusione D. I. a tutti gli effetti è e deve essere considerata socia della D.T. Cinematografia Srl per la quota di nominali 3.300,00 euro.

A questo punto si deve passare all'esame della domanda di liquidazione della quota (seconda causa), previo accertamento della validità ed efficacia dell'esercitato recesso dalla compagine sociale.

Poiché vi è stata contestazione da parte della società in ordine all'an, ossia alla legittimità stessa del recesso, correttamente è stato introdotto un giudizio di accertamento nelle forme del giudizio ordinario, dovendosi invero ritenere che il ricorso all'arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell'art. 2473 c.c., sia ipotizzabile solo nel caso di mero disaccordo sul quantum.

Orbene, premesso che è pacifico il fatto storico della comunicazione della volontà di recesso (cfr. raccomandata del 12/3/12), va ricordato che nel caso delle società a responsabilità limitata, come quella che qui ci occupa, e a differenza di quanto previsto per le società di persona in cui assoluto è il carattere personale della partecipazione, il legislatore ha previsto una disciplina speciale per quanto riguarda il recesso dei soci di Srl.

Al riguardo osserva il Collegio che il recesso può avvenire solo nelle ipotesi espressamente previste dall'atto costitutivo o, in ogni caso, in quelle previste dalla legge (art. 2473 c.c.): il legislatore della riforma ha

dato rilievo all'autonomia privata, individuando peraltro delle fattispecie tipiche di recesso.

L'atto costitutivo nulla dispone in ordine a specifiche ipotesi di recesso ed alle modalità del relativo esercizio, per cui deve farsi riferimento alla legge.

In punto di fatto si osserva che la D. ha comunicato la propria volontà di recedere con raccomandata del 12/3/12 (cfr. raccomandata in atti a firma dell'avv.to Caredda, con sottoscrizione in calce della stessa socia), in cui la stessa rendeva " ... nota la volontà ... di esercitare il diritto di recesso dalla D.T. C. Srl per l'intera partecipazione sociale posseduta pari al 33% dell'intero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2285 c.c. e 15 del vigente Statuto Sociale, ed in virtù di ciò questa missiva assume valore di notifica di preavviso ..."; che pertanto ha ricollegato l'esercizio del diritto di recesso all'art. 2285 c.c., in tema di recesso del socio da società costituite a tempo indeterminato o per tutta la durata della vita dei soci, ed all'art. 15 dello Statuto, vigente all'epoca dei fatti ("essendo la società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno 6 mesi") e che, nonostante la comunicazione della volontà di recedere, la società non ha adottato alcun provvedimento sulla liquidazione della quota.

Da parte sua la società ha eccepito che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, lo statuto non prevedeva una durata a tempo indeterminato, emergendo dall'art. 3 St che la durata era stata fissata fino al 31/12/50 e che pertanto non trovava più previsione il richiamato diritto di recesso ad nutum.

L'attrice D. I., a sua volta, ha eccepito l'invalidità della disposta modifica dello Statuto in ordine al riferimento alla durata non più a tempo indeterminato della società (art. 3) ed alla possibilità del recesso ad nutum con preavviso semestrale (art. 15, u.c.). In particolare ha allegato che la società era stata costituita per atto di scissione del 30/6/05; che successivamente, in occasione di un'altra scissione, era stato modificato in data 12/11/08 lo statuto, ma senza alcuna modificazione del citato art. 15, con la conseguenza che alla data del 2/12/10, data di acquisizione della qualifica di socia, vi era ancora l'esplicita previsione del diritto di recesso ad nutum; che dopo l'interlocutoria riunione del 20/10/12, in cui era stato contestato il diritto di recesso, l'amministratore, senza convocare alcuna assemblea né straordinaria né ordinaria, si era recato dal notaio P. S. di Roma e con atto unilaterale aveva modificato proprio l'art. 15 dello statuto con un preteso mero 'atto ricognitivo' (cfr. doc. 10 di parte attrice: seconda causa: atto ricognitivo del 5/11/12).

Da parte sua la società ha ulteriormente dedotto che non vi era stata alcuna arbitraria ed illegittima modifica dello statuto in ordine alla durata della società; che infatti vi era stato un semplice atto pubblico di ricognizione a rogito del notaio S., in cui erano state semplicemente richiamate la delibera di scissione parziale del 30/6/05 (notaio Nicola Cinotti) e quella di scissione parziale del 25/6/08 (notaio P. S.), con la quale -tra l'altro- era stato modificato l'art. 3 dello statuto relativamente alla durata e era stato stabilito che la società avesse durata fino al 31/12/2050 e non più durata illimitata, e si era dato altresì atto che successivamente alla delibera del 25/6/08 non erano intervenute altre modifiche statutarie in riferimento alla durata della società (punto 'C'). Inoltre ha allegato che nel richiamato atto ricognitivo era stato precisato che " ... per mero errore materiale nell'art. 15 dello statuto sociale, ...,

risulta invece ancora riportato all'ultimo capoverso che 'essendo la società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno sei mesi' (punto 'D') e che "pertanto è intenzione della società di eliminare il suddetto refuso dall'art. 15 dello statuto sociale" (punto 'E').

In conclusione si era trattato -a detta della società- di un mero refuso e che lo Statuto era stato modificato nel 2008, quando ancora la D. non era ancora diventata socia.

Il Collegio ritiene che non sia necessario accertare se lo Statuto sia stato o meno modificato legittimamente ovvero se la modifica, contestata dalla D. I., sia o meno il frutto di una mera correzione formale di un refuso e di un difetto di coordinamento fra la deliberazione assembleare e statuto poi depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Invero, anche a voler ritenere validamente previsto all'art. 3 St che la società ha durata fino al 31/12/2050, va ricordato che al 2° comma del citato art. 2473 c.c. è prevista, come specifica fattispecie legale di recesso, l'ipotesi del recesso ad nutum (con preavviso) da parte dei soci nel caso di società costituita a tempo indeterminato e che a tale ipotesi, legislativamente codificata, va ricollegata, in base a condivisa giurisprudenza di legittimità e di merito, anche l'ipotesi della previsione di una durata della società che ecceda la vita media di un essere umano, tenuto conto dell'età anagrafica di tutti i soci o, secondo altra tesi, anche di uno solo; quindi l'ordinamento, ritenendo non tutelabili vincoli contrattuali di durata illimitata ovvero di durata oggettivamente superiore alla vita media dei soci o del singolo socio, consente in questi casi la libertà di recesso ad nutum con il solo onere del preavviso.

Nel caso concreto, dovendosi prendere in considerazione il singolo socio, si osserva che la convenuta, nata nel 1965, sarebbe ottantacinquenne nel 2050 e quindi, alla luce di quanto detto, ben poteva liberamente e del tutto legittimamente recedere dalla società, anche qualora si volesse prendere in considerazione il nuovo testo dell'art. 3 e dell'art. 15 St..

Non rileva, a confutazione delle superiori osservazioni, che nella richiamata raccomandata del 12/3/12 la socia abbia fatto riferimento, a giustificazione dell'esercizio del diritto di recesso, all'art. 2285 c.c., disciplina dettata per le società semplici, e non invece all'art. 2473 c.c., norma speciale per le Srl, ovvero al vecchio testo dell'art. 15 St.

Ciò che rileva è infatti la volontà di recedere ed il richiamo alla specifica fattispecie del recesso connesso alla durata della società, spettando poi al Giudice l'esatto inquadramento normativo o statutario della fattispecie concreta.

Non va peraltro neanche dimenticato che con successiva raccomandata dell'11/12/12 (cfr. doc. 5 fascicolo della convenuta: prima causa) la socia aveva meglio argomentato i motivi che giustificavano il recesso dalla società, fra cui appunto la considerazione che la durata (ex art. 3 dello Statuto) della Società era prevista in un termine tale (31/12/50) da essere pari o superiore alla sua vita e tale da rappresentare un vincolo perpetuo ed indeterminato, cui andava applicato, pertanto, l'art. 2473, 2° comma, c.c., evidenziando che nel 2050 avrebbe avuto 85 anni e che, al cospetto di un termine di durata ingiustificatamente lungo in relazione al caso concreto, era oramai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in questi casi andava riconosciuto il diritto di recesso.

Alla luce delle risultanze di causa, va pertanto dichiarato che la socia ha validamente ed efficacemente esercitato il proprio diritto di recesso;

risultano così assorbite tutte le altre deduzioni della socia in ordine agli altri motivi che avrebbero ugualmente legittimato il recesso.

Portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, va evidenziato che D. I. è socia della D.T. C. Srl, in quanto legittima titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 33% per un valore di nominali 3.300,00 euro, e che la stessa è legittimamente receduta dalla società: il recesso è stato esercitato con raccomandata del 12/3/12 e lo stesso è efficace dal 20/3/12, giorno di ricezione della comunicazione di recesso; sul punto non vi sono contestazioni né sulla natura recettizia del recesso né sulla data di ricezione della raccomandata in questione.

Orbene, in base all'art. 2473, 3° comma, c.c. è previsto che “i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; ...”.

La previsione statutaria (art. 15 St), non oggetto di alcuna contestazione in parte qua, prevede una disciplina analoga, stabilendo, al 3° comma, che “i soci che recedono hanno diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, che viene determinato al valore di mercato al momento della richiesta di recesso da parte del socio, ossia il giorno nel quale perviene la raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale societaria. ...”.

Nel corso del giudizio è stata ammessa *ctu* contabile appunto per accertare “... il valore di mercato, alla data di ricezione della comunicazione di recesso (20/3/12), della quota (pari al 33%) del capitale sociale ... posseduta dalla socia ...”.

Con valutazione pienamente condivisa dal Collegio, in quanto esente da vizi di calcolo o di impostazione metodologica -nella valutazione è stato utilizzato il metodo misto, con stima autonoma dell'avviamento-, il *Ctu* nominato, dott. Pietro Belgiglio, ha precisato che “... Il valore della società alla data del 20 marzo 2012 con la metodologia di stima descritta nei precedenti capitoli è pari ad € 2.919.134,00. ...” (cfr. *ctu* in atti).

Non sono condivisibili le parziali contestazioni della socia receduta in ordine alla valutazione fatta dal *Ctu*.

Al riguardo è stato dedotto che, pur condividendosi sostanzialmente l'elaborato del *Ctu*, sarebbero stati necessari alcuni approfondimenti su taluni profili, come evidenziato dal proprio *Ctp*, d.ssa Capilupi.

In particolare con riguardo alla valutazione del principale immobile della società, ovvero la sala cinematografica, è stato dedotto che il *Ctu*, pur avendo riconosciuto che lo stesso era sostanzialmente costituito da due distinti corpi di fabbrica, indicati invero quali “atrio+sala”, non aveva preso in considerazione il valore che tali due corpi di fabbrica avrebbero potuto avere qualora fossero stati considerati tra loro separati, anche in considerazione del fatto che non solo sarebbe stato ammissibile il cambio di destinazione d'uso dell'atrio da cat. D/3 (cinema, teatri) a cat. C/1 (negozi), ma anche che sarebbe stata possibile anche la sua divisione dal cinema tramite piccole opere murarie non strutturali, con una differente utilizzazione e sfruttamento commerciale; che pertanto il *Ctu* avrebbe dovuto approfondire l'indagine, valutando autonomamente i due beni e proiettando tale diversa valutazione sul valore del patrimonio della società e, di riflesso, sul valore della quota della socia receduta, che, secondo i calcoli del *Ctp*, sarebbe pertanto ammontata a complessivi

1.090.716,00 euro, con una differenza positiva, rispetto ai conteggi del Ctu, di 127.401,78 euro.

Altra contestazione si riferisce, con riguardo alla valutazione degli altri beni, al fatto che il Ctu, pur avendo rappresentato sia i valori medi peritali (estratti dalle valutazioni fatte effettuare da alcune agenzie immobiliari) sia i valori OMI, aveva inteso assumere a riferimento sempre il minor valore tra i due, con conseguente riflesso negativo sul valore della quota della socia D..

Ritiene il Collegio che le superiori osservazioni non siano tali da porre in dubbio la correttezza della metodologia seguita dal Ctu.

Per quanto riguarda la questione della divisione e/o di una diversa destinazione degli immobili facenti parte del complesso immobiliare 'cinema', non immotivatamente il Ctu, nel replicare nel proprio elaborato alle osservazioni del Ctp della socia, ha dedotto che " ... In merito al valore della sala cinematografica non si ritiene prudentiale di dover procedere alla valutazione di vendita disgiunta perché ciò comporterebbe una serie di ipotesi e di investimenti, allo stato indefinibili. Inoltre difetta la concorde comune volontà dei soci, che al momento non si ravvede, essendo gli stessi addirittura in contrasto giudiziale. Infine le ipotesi prospettate non rispecchiano lo stato dei fatti della attuale struttura immobiliare – produttiva".

Del resto l'attività della società è proprio nel campo cinematografico e quindi la valutazione dei beni è e deve essere coerente con tale attività sociale.

Per quanto poi riguarda la scelta dei valori al minimo, va evidenziato che nelle citate repliche alle osservazioni del Ctp della socia receduta, vi è il riferimento da parte del Ctu ad una stima ispirata a criteri prudenziali: si tratta di scelta condivisa dal Collegio.

In conclusione il valore della società D.T. C. Srl, alla data del 20/3/12, era pari a 2.919.134,00 euro e che pertanto, sempre alla data del 20/3/12, il valore della partecipazione della socia receduta D. I., titolare del 33% del capitale sociale, era proporzionalmente pari a 963.314,22 euro, somma che deve essere pagata alla socia receduta.

In base all'art. 2473, 4° comma, c.c. è previsto che "il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. ...".

Lo statuto, sempre al citato art. 15, 3° comma, prevede una disciplina sostanzialmente analoga, stabilendo che " ... Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei mesi dalla data della comunicazione fatta alla società da parte del socio ...".

Dunque D. I. ha diritto al pagamento, da parte della società, della complessiva somma di 963.314,22 euro, oltre agli interessi legali dal 17/9/12 fino al saldo effettivo.

In relazione al predetto dies a quo si osserva che, tanto nel codice civile (citato art. 2473 c.c.) quanto nello statuto (citato art. 15), è previsto un termine dilatorio entro il quale deve avvenire l'effettivo pagamento del rimborso, termine ritenuto necessario ma anche adeguato per provvedere alla liquidazione della quota; quindi fino alla scadenza di detto termine non sono dovuti interessi moratori.

Poiché è utilizzata una terminologia differente -nel codice civile si parla di centottanta giorni, mentre nello statuto di sei mesi- e poiché non vi è coincidenza della scadenza [pacifica la decorrenza del 20/3/12,

calcolando ‘a mesi’ ex nominatione dierum (come da statuto) il termine scadrebbe il 20/9/12 -con questa metodologia il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (cfr. Cass. 22699/13)-, mentre calcolandolo ‘a giorni’ ex numeratione dierum (come da codice) il termine scadrebbe il 16/9/12], si deve verificare quale disciplina applicare.

Ritiene il Collegio che si deve applicare la disposizione del codice, in quanto manca una deroga in favore della disciplina pattizia, come invece previsto nel caso p.es. del recesso ad nutum, a proposito del termine di preavviso che, fissato per legge in 180 giorni, potrebbe essere previsto di maggiore durata nell’atto costitutivo, purché peraltro non superiore ad un anno (art. 2473, 2° comma, c.c.).

In conclusione, poiché lo scioglimento del vincolo societario è pacificamente avvenuto in data 20/3/12, è pertanto conseguenziale che fino al 16/9/12 non sono dovuti interessi di mora.

Per il periodo successivo, essendosi protratto il mancato pagamento del corrispettivo a titolo di liquidazione della quota, sono invece dovuti gli interessi moratori in misura legale a decorrere appunto dal 17/9/12.

Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, in quanto, configurandosi l’obbligazione di liquidazione della quota sociale come debito di valuta, manca la prova da parte dell’attrice, in base a conferente allegazione, del maggior danno in ipotesi subito e cioè che il tasso di svalutazione annuo era stato superiore al tasso degli interessi e che pertanto il ‘maggior’ danno non era stato assorbito dalla liquidazione degli interessi stessi (cfr. Cass. 816/09).

Al riguardo va ricordato che “nelle obbligazioni pecuniarie ... il maggiore danno da svalutazione monetaria (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali, che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva e per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in un’apposita categoria, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali; ...” (cfr. Cass. SU 19499/08).

Dunque il superamento delle note categorie economiche socialmente significative di creditori è pur sempre accompagnato dalla necessità della prova da parte del creditore, in base a conferente allegazione, “... dell’eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali ...” (cfr. citata sentenza); quindi è sempre onere di chi agisce per il maggior danno allegare e dimostrare per l’appunto l’esistenza di detto maggior danno, derivante dalla mancata disponibilità della somma durante la mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata ex art. 1224, 1° comma, c.c. (cfr. Cass. 12828/09).

In mancanza di allegazione e prova sulla su richiamata eventuale differenza -in ciò consiste il maggior danno da svalutazione monetaria- nulla può essere riconosciuto a titolo di maggior danno (cfr. Cass. 9796/11).

Tanto lo statuto sociale (art. 15) quanto l’art. 2473, 4° comma, c.c., prevedono le modalità per il rimborso in concreto della partecipazione.

L'ultima domanda da esaminare riguarda la richiesta di D. I. di condanna ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c..

Entrambe le domande vanno rigettate in quanto, in relazione alla prima, manca la prova, in base a conferente allegazione, dei requisiti soggettivi ed oggettivi legittimanti una tale condanna, mentre, in relazione alla seconda, il contrasto fra le parti in ordine al quantum della liquidazione rendeva necessario ricorrere ad un esperto contabile, per cui non appare ispirata a condotta dilatoria la posizione processuale della società ovvero del D. E..

Atteso l'esito complessivo dei due giudizi riuniti, le spese di lite vanno compensate per 1/3, mentre il residuo, liquidato in dispositivo, per il grado di soccombenza va posto in solido a carico di D. E. e della D.T. C. Srl, attesa la sostanziale identità di posizione processuale di costoro pur nella diversità delle cause.

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri forensi, entrato in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l'attività professionale dei legali; l'udienza di p.c. si è infatti tenuta il 23/3/15 e i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti l'11/6/15 e pertanto deve essere applicato integralmente il nuovo regime, alla luce dell'art. 28 del citato DM 55/14 (arg. ex Cass. SU 17405/12, in relazione alla precedente riforma ex Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n° 140).

Si è proceduto alla somma degli importi al minimo relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' ed allo scaglione di valore '1.000.001 - 2.000.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori (21.424 euro).

Su detto importo va poi calcolata la compensazione parziale.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14).

Le spese di ctu, liquidate con separato e contestuale decreto, vengono definitivamente e per l'intero poste a carico della D.T. C. Srl.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda di revocazione della donazione, proposta da D. E. nei confronti di D. I. (prima causa);
- in parziale accoglimento della domanda dell'attrice D. I. (seconda causa), condanna la convenuta D.T. C. Srl al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo di liquidazione della quota sociale al 20/3/12, di 963.314,22 euro, oltre agli interessi moratori al tasso legale dal 17/9/12 fino al saldo effettivo;
- rigetta la domanda risarcitoria di D. I. ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.;
- compensa per 1/3 le spese di lite e, per il grado di soccombenza, pone in solido a carico di D. E. e della D.T. C. Srl il residuo, che liquida in 14.282,50 euro per compensi professionali ed in 2.500,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- pone definitivamente e per intero a carico della D.T. C. Srl le spese di ctu, liquidate con separato e contestuale decreto.

Così deciso a Roma, 22/9/15.